COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Art. 10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 23 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia
Estremi	Legge 18 ottobre 1955, n. 908
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-del-fondo-di-rotazione-per-iniziative-economiche-nel/art-10-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it